



## **PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA MANOVRA ECONOMICA APPROVATA IL 14 SETTEMBRE 2011**

*A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil*

Il 14 settembre 2011 la Camera ha approvato in via definitiva il DL 13 agosto 2011 n.138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Suddetto decreto ha subito varie modifiche nell’iter di conversione fino a prendere la forma finale. Di seguito riportiamo i principali interventi in materia fiscale e previdenziale.

### **FISCO**

#### **1. Aumento aliquota sui redditi di natura finanziaria**

Dal 1° gennaio 2012 aumenta la tassazione delle rendite finanziarie, ad eccezione dei titoli di Stato, che passa dal 12.5% al 20% e si riduce la tassazione sugli interessi maturati nei conti correnti e nei depositi postali, che scende dal 27 al 20%. La nuova aliquota unica non si applica per alcune tipologie di investimento, che continuano quindi ad essere assoggettate alla previgente normativa, quali ad esempio:

- a) I titoli di Stato e quelli ad esso equiparati, come ad esempio i buoni fruttiferi postali;
- b) I titoli pubblici emessi dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.c. white list);

- c) Le forme di previdenza complementare di cui al D. Lgs. N. 252/2005;
- d) I titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- e) I piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Gli effetti in termini di cassa previsti nella relazione tecnica al provvedimento sono i seguenti:

2012: 1.421 milioni di euro

2013: 1.535 milioni di euro

2014: 1.915 milioni di euro

2015: 1.942 milioni di euro

## **2. Aumento aliquota iva dal 20 al 21 per cento**

L'aliquota ordinaria passa dal 20 al 21 al 21%, mentre non subiscono variazioni le aliquote del 4 e del 10%. Un rincaro che riguarda una lunghissima lista di beni di consumo - ad esempio bevande, prodotti agricoli, scarpe, abiti, giocattoli, gioielli, carburante, palestre – che finiranno per scaricarsi sui prezzi.

Le maggiori entrate sono state stimate in 700 milioni nel 2011 ed in 4.236 milioni di euro dal 2012.

## **3. Contributo di solidarietà**

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sarà applicato un contributo di solidarietà del 3% sui redditi oltre i 300mila euro lordi annui. Il contributo si applica al reddito complessivo ed è deducibile. Ad essere interessati sono circa 34mila contribuenti e gli effetti finanziari complessivi previsti sono 53,8 milioni di euro nel 2012, 144,2 nel 2012 e nel 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni può essere prorogata anche agli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Viene, inoltre, confermato, il “contributo di solidarietà” sugli emolumenti dei dipendenti pubblici introdotto dal decreto legge 78/2010, che ha previsto una

riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, pari a:

- a) per gli importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5% per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro;
- b) per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

In ogni caso, a seguito della riduzione predetta, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro.

La riduzione non opera ai fini previdenziali e si applica dal 1/1/2011 al 31/12/2013.

Allo stesso modo viene confermato il “contributo di perequazione” introdotto con il D.L.98/2011 (manovra di luglio) sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria:

- a) Per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;
- b) Per la parte eccedente i 150.000 euro il contributo è pari al 10%.

La norma si applica dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro concorrono anche i redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici, al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo.

Conseguentemente il contributo di solidarietà opera anche nei confronti dei dipendenti pubblici e dei pensionati, ove il reddito complessivo superi i 300.000 euro.

Il contributo di solidarietà non colpirà la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle riduzioni sopra indicate, ma solo la parte di redditi aventi natura diversa.

#### **4. Anticipo della riduzione delle agevolazioni fiscali**

La manovra di luglio (D.L.98/2011) ha disposto la riduzione del 5% nel 2013 e del 20% a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati

nell'allegato c-bis nel quale sono riportate le disposizioni vigenti che prevedono esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, le c.d. "agevolazioni fiscali". Un elenco di circa 500 disposizioni "agevolative" per oltre 161 miliardi di euro dei quali 103,438 sono a favore delle persone fisiche e ripartite come segue:

a) casa	9.197
b) famiglia	21.499
b) lavoro e pensioni	56.812
c) altre (erogazioni liberali e al terzo settore)	15.980

Era, inoltre, prevista la non applicazione delle predette riduzioni lineari qualora entro il 30 settembre 2013 fossero stati adottati i provvedimenti legislativi previsti dal disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale per la eliminazione dei regimi di esenzione e di agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare riduzioni, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 e a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

Con la manovra di agosto vengono apportate due modifiche alle suesposte previsioni legislative:

1. Viene anticipata al 30 settembre 2012 l'emanazione dei provvedimenti legislativi connessi alle riforma fiscale e assistenziale;
2. Le riduzioni, ai fini dell'indebitamento netto, vengono riviste come segue:
  - 4 miliardi nel 2012;
  - 16, miliardi nel 2013;
  - 20 miliardi nel 2014.

Dall'ammontare delle "agevolazioni" di 161.2 miliardi, 40 miliardi circa debbono essere, quindi, destinati alla riduzione del debito pubblico e ciò può avvenire o nell'ambito della riforma fiscale e assistenziale - con provvedimenti legislativi da

adottare entro il mese di settembre 2012 - o, nel caso in cui ciò non avvenga, attraverso i tagli lineari come sopra indicati.

Inoltre, viene introdotta una sorta di “clausola di salvaguardia” in base alla quale, al fine di garantire in ogni caso gli effetti finanziari di cui sopra, può essere disposta la rimodulazione delle aliquote delle accise e di quelle Iva, la cui aliquota ordinaria viene aumentata dal presente decreto legge di un punto come sopra riportato.

## **5. Lotta all’evasione**

### **a) Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento**

Viene prevista una maggiore partecipazione da parte dei Comuni nella lotta all’evasione: la quota di compartecipazione degli stessi alle maggiori entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo sui tributi erariali passa dal 50 al 100%, sempreché abbiano istituito i Consigli Tributarî.

In sostanza, per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai Comuni andrà l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto nell’attività di controllo, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo, salvo il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

### **b) Consigli Tributarî**

Vengono apportate modifiche alle disposizioni in materia di accertamento al fine di rafforzare i poteri svolti dai Consigli Tributarî. In particolare:

1) L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche dei Consigli Tributarî, oltreché dei Comuni, le dichiarazioni delle persone fisiche. Prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetico, invierà una segnalazione anche ai Consigli Tributarî, oltreché ai Comuni;

2) Anche il Consiglio Tributarîo, oltre al Comune o al consorzio di comuni, è tenuto a segnalare all’Amministrazione fiscale qualsiasi integrazione degli elementi contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla persone fisiche, precisando dati, fatti ed elementi rilevanti e ogni idonea documentazione per comprovarli.

3) Anche il Consiglio Tributario, oltreché il Comune, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni dalla comunicazione degli accertamenti segnalati dall’Agenzia delle Entrate, ogni elemento utile per determinare il reddito complessivo del contribuente.

4) Il potere di richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici (obbligati a rispondere) ai fini dei predetti compiti di segnalazione e di comunicazione all’Agenzia delle Entrate è esteso anche al Consiglio Tributario.

Si evidenzia che la mancata istituzione da parte dei Comuni dei Consigli Tributarî comporta la perdita:

- a) della suindicata maggiorazione della quota di compartecipazione all'accertamento;
- b) il gettito dell'addizionale Ires per le imprese del settore energetico di cui al paragrafo 21.

#### c) Pubblicazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi

Nell’ambito dei criteri di modalità che verranno definiti con un successivo DPCM, da emanare su proposta del Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Stato - città metropolitane ed autonomia locali, i Comuni potranno pubblicare, sul proprio sito, i dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito.

#### d) Inasprimento del sistema sanzionatorio

Previsto l’inasprimento del sistema sanzionatorio penale-tributario: abbassamento delle soglie di punibilità, aumento dei termini di prescrizione, sospensione condizionale della pena nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) ammontare dell’imposta evasa superiore a 3 milioni di euro; b) ammontare dell’imposta evasa superiore al 30% del volume di affari.

#### e) condono 2002

Il fisco potrà recuperare le somme non riscosse dal condono tombale del 2002. Entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia provvedono alla ricognizione dei contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie della legge 27 dicembre

2002, n.289. In particolare sarà possibile intervenire coattivamente al “recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza” entro il 31 dicembre 2011.

## **6. Destinazione risorse evasione fiscale**

Le maggiori entrate derivanti dal decreto legge sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del debito pubblico concordati in sede europea. Dal 2014 le maggiori entrate in via permanente dal recupero dell’evasione fiscale, al netto delle esigenze del mantenimento del pareggio di bilancio e di riduzione del debito, andranno a confluire in un apposito fondo per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Viene meno, in tal modo, una fonte di finanziamento della riforma fiscale e assistenziale.

## **7. Addizionali Irpef**

In materia di addizionali Irpef vengono introdotte le modifiche che seguono alla legislazione vigente, rispettivamente per le addizionali regionali e comunali.

### a) addizionali regionali

La possibilità per le regioni di modificare l’aliquota base (0.9%) viene anticipata al 2012, in luogo del 2013. Gli incrementi che possono essere apportati all’aliquota base vengono rimodulati come segue:

- 0,5% per gli anni 2012 e 2013 (anziché per il solo 2013);
- 1,1% per l’anno 2014;
- 2.1% per l’anno 2015.

### b) addizionali comunali

Dal 2012 cessa la sospensione del potere dei Comuni di aumentare l’aliquota dell’addizionale all’Irpef di propria competenza. Viene, inoltre, previsto che i Comuni possano stabilire aliquote differenziate dell’addizionale ma solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e ciò allo

scopo di salvaguardare i criteri di progressività e assicurare la razionalità del sistema tributario complessivo. Viene inoltre precisato che la soglia di esenzione che i Comuni possano stabilire con proprio regolamento debba essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta e nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

## **8. Modifica all'imposta provinciale di trascrizione**

L'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) per gli atti soggetti ad Iva anziché in somma fissa (150.81 euro) verrà modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e di portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione, con conseguente aumento di gettito a livello provinciale.

## **9. Agenzie Fiscali**

Nell'ambito dei principi generali del "programma" finalizzato alla razionalizzazione della spesa ed al superamento del criterio della spesa storica, è prevista l'integrazione operativa delle Agenzie fiscali, con modalità che saranno definite in un successivo disegno di legge delega da collegare alla manovra finanziaria 2013-2015. Solo in tale sede si potrà meglio capire la portata della prevista integrazione, che dovrebbe portare in ogni caso ad un risparmio di spesa e, seppur in prospettiva, ad un unico ufficio unitario provinciale, nel quale andrebbero a concentrarsi tutte le strutture periferiche dello Stato.

## **10. Cooperative – riduzione delle agevolazioni**

Le agevolazioni delle cooperative vengono ridotte attraverso una maggiore tassazione degli utili netti. In particolare, in anticipazione della riforma fiscale, la quota di utili netti assoggettata a tassazione è aumentata come segue:

- dal 30% al 40% per le cooperative e loro consorzi diverse da quelle agricole, della piccola pesca e di consumo;

- dal 55% al 65% per le cooperative di consumo e i loro consorzi.

Inoltre è previsto che il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorre a formare il reddito complessivo.

La nuova disciplina avrà applicazione dal 2012 e le maggiori entrate in termini di cassa sono state stimate in 46.2 milioni nel 2012, 61.7 nel 2013 e 61.7 milioni di euro nel 2014.

### **11. Società di comodo – maggiorazione Ires**

Il regime delle società di comodo viene rivisto: è prevista una maggiorazione di 10.5 dell'aliquota del 37% sul reddito minimo calcolato secondo la specifica disciplina. La misura prevede maggiori entrate di 25 milioni nel 2012, di 33.5 nel 2013 e di 33.5 nel 2014;

### **12. Imprese in perdita sistematica**

Vengono assoggettate alla disciplina delle società di comodo le società:

- che per tre periodi di imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale;
- che, nell'arco nel triennio considerato, dichiarano due volte una perdita fiscale e una volta un reddito inferiore al reddito imponibile minimo determinato per le società di comodo.

La nuova disciplina decorre dal 2012 e le maggiori entrate stimate sono rispettivamente di: 169,7 milioni di euro nel 2012, 226,3 nel 2013 e nel 2014.

### **13. Norme antielusione**

#### Beni concessi in godimento ai soci

Al fine di contrastare il fenomeno dell'intestazione fittizia alla società di beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, viene considerato "reddito diverso" ai fini Irpef la differenza fra valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o ai familiari dell'imprenditore.

E', inoltre, prevista l'indeducibilità dei costi relativi dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

Viene anche introdotto l'obbligo di comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento all'Agenzia delle Entrate alla quale viene affidato il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni in godimento.

Il recupero del gettito complessivo è stimato in 50,4 milioni di euro a partire dal 2013 e di 37,8 nel 2012.

#### **14. Scontrino fiscale**

Viene introdotto l'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale da parte dei gestori di stabilimento balneari, con un maggior gettito previsto di circa 50 milioni di euro.

#### **15. Sanzione accessoria a carico dei professionisti**

Nei confronti del professionista al quale siano state contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere i documenti certificativi dei corrispettivi (fattura, ricevuta fiscale etc.) compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese.

La sanzione accessoria in questione viene disposta nei confronti di tutti gli associati qualora le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale venga svolta in forma associata.

#### **16. Detrazione 36% lavori di manutenzione o ristrutturazione**

Con le norme in vigore, in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, la detrazione del 36% non ancora utilizzata dal venditore spetta all'acquirente persona fisica dell'immobile.

Con la modifica introdotta dal decreto legge, la detrazione del 36% può essere utilizzata dal venditore oppure trasferita per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente e diviene contrattabile in caso di compravendita. La modifica dovrebbe riguardare anche i contratti di permuta e di donazione.

### **17. Limitazione nell'uso del contante**

Al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti viene apportata un'ulteriore modifica all'art.49 del decreto legislativo 231/2007: il limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti viene ridotto a 2.500.

Si ricorda che la norma originaria dell'art. prevedeva un limite di 5.000, elevato nel 2009 a 12.500, ridotto poi nel 2010 riportato a 5.000.

Viene inoltre stabilito che per le violazioni commesse dal 13 al 31 agosto 2011 non si applicano le sanzioni in tema di divieto dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore (sanzione che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito e non può essere inferiore a 3.000 euro).

Vengono, poi, abrogate le norme che prevedono speciali limiti al trasferimento di contante per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono (c.d. money transfer)

### **18. Riduzione delle sanzioni per l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante**

Per gli esercenti imprese con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni in materia Iva ed imposte dirette di violazione degli obblighi di dichiarazione e documentazione a condizione che:

- nelle dichiarazioni annuali Iva o imposte sui redditi indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta;

- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Seconda la relazione tecnica l'intervento in questione incentiverebbe gli operatori ad utilizzare strumenti di pagamento tracciabili e tale comportamento "virtuoso" sarebbe suscettibile di far emergere base imponibile e, quindi, un maggior gettito che viene quantificato rispettivamente in 30 milioni nel 2012, in 65 nel 2013 ed in 50 nel 2014.

## **19. Studi di settore**

La normativa sugli studi di settore subisce un ulteriore "ritocco" nella parte relativa alle limitazioni oggi previste al potere di accertamento dell'ufficio sulla base di presunzioni semplici. Con la modifica apportata la limitazione in questione sussiste solo se i contribuenti risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente.

Le disposizioni in questione sono finalizzate principalmente ad ottenere effetti di deterrenza nella compilazione della modulistica fiscale. Le stime di maggior gettito sono di 31,5 milioni nel 2011, di 330 milioni nel 2012 e 231 milioni nel 2013 e nel 2014.

## **20. Liste selettive**

L'Agenzia delle Entrate viene autorizzata ad elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in relazione alle tipologie di informazioni da acquisire.

Nella fattispecie si tratta di una deroga alla normativa vigente, in base alla quale l'amministrazione finanziaria non può utilizzare l'anagrafe dei rapporti per la formazione di elenchi dei contribuenti aventi caratteristiche omogenee, da assoggettare ad accertamento.

## **21. Robin Hood Tax - addizionale Ires per le imprese petrolifere, dell'energia e del gas.**

L'addizionale Ires sulle imprese operanti nel settore petrolifero ed in quello dell'energia elettrica ( c.d.Robin Hood Tax) viene aumentata dal 6,5% al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013. Viene, inoltre, ampliata la platea delle imprese soggette all'imposta includendovi quelle operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. E' prevista l'integrale destinazione delle relative risorse (1.800 mln) agli enti territoriali.

## **22. Maggiori Entrate dai giochi e accisa sui tabacchi**

All'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato viene demandata ampia potestà di emanare disposizioni in materia di giochi finalizzate ad assicurare maggiori entrate. Sarà possibile, ad esempio:

- introdurre nuovi giochi;
- indire nuove lotterie;
- variare la misura del Prelievo erariale unico (Preu);
- adottare nuove modalità di gioco del lotto etc.

Il Direttore dei Monopoli potrà altresì proporre al Ministro l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi.

Le aliquote attualmente previste sono del 23% sui sigari e del 58.50% sulle sigarette. Le maggiori entrate che dovranno provenire dall'attuazione delle disposizioni sono state quantificate in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

## **23. Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero**

Viene introdotta un'imposta di bollo pari al 2% sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti finanziari. L'imposta è dovuta in misura pari al 2% dell'importo trasferito per singola operazione, con una misura minima di prelievo pari a 3 euro.

L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione Europea e per quelli effettuati verso i Paesi dell'UE. Sono, inoltre, esentati anche i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e di codice fiscale.

#### **24. Giustizia tributaria - incompatibilità componenti commissioni tributarie**

Con la manovra di Luglio (D.L.n.98) nell'ambito del riordino della giustizia Tributaria, venne estesa l'incompatibilità a svolgere la funzione di giudice tributario a tutti gli iscritti agli ordini professionali, cioè a circa due terzi dell'attuale organico, con inevitabili ricadute sui lavori delle commissioni, peraltro chiamate a svolgere i nuovi adempimenti collegati all'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo.

Il decreto in esame include l'incompatibilità non solo alla sola iscrizione formale all'albo, ma anche all'esercizio effettivo di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nei confronti dei contribuenti o di enti coinvolti nella gestione dei tributi. Inoltre, per quanto riguarda l'incompatibilità legata a rapporti familiari, viene stabilito che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti sino al secondo grado, in luogo del terzo grado previsto nel decreto di luglio, di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

## **PREVIDENZA**

### **Anticipo incremento età pensionabile delle donne**

Ferme restando le disposizioni in materia di decorrenze (finestra di 12 mesi) e di adeguamento dei requisiti per il pensionamento all'andamento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato – attualmente fissata a 60 anni – è incrementata di un mese. Nel 2015 l'incremento sarà di ulteriori due mesi, di ulteriori tre mesi nel 2016, di ulteriori quattro mesi nel 2017, di ulteriori cinque mesi nel 2018, di ulteriori 6 mesi nel 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 fino all'ultimo incremento, di ulteriori tre mesi, nel 2026 con un incremento cumulato a quella data di cinque anni.

Vengono in sostanza di 6 anni anticipati gli effetti già previsti dalla conversione in Legge del D.L n. 98/2011 convertito con Legge n.111/2011.

<b>ANNO</b>	<b>INCREMENTO</b>	<b>INCREMENTO CUMULATO DAL 2020</b>
<b>2014</b>	1 MESE	1 MESE
<b>2015</b>	2 MESI	3 MESI
<b>2016</b>	3 MESI	6 MESI
<b>2017</b>	4 MESI	10 MESI
<b>2018</b>	5 MESI	15 MESI
<b>2019</b>	6 MESI	21 MESI
<b>2020</b>	6 MESI	27 MESI
<b>2021</b>	6 MESI	33 MESI
<b>2022</b>	6 MESI	39 MESI
<b>2023</b>	6 MESI	45 MESI
<b>2024</b>	6 MESI	51 MESI
<b>2025</b>	6 MESI	57 MESI
<b>2026</b>	3 MESI	60 MESI (5 ANNI)

Le lavoratrici interessate saranno per il trienni 2014-2016 circa 120.000 l'anno, 80.000 lavoratrici dipendenti e circa 40.000 lavoratrici autonome. Le maggiori economie previste dall'anticipo operato dalla norma in esame – in termini quindi differenziali rispetto a quelle già previste - sono così previste (*in milioni di euro*):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	90	275	400	507	630	675	720

### **Slittamento finestra lavoratori settore scuola**

La norma interviene direttamente sull'articolo 59 della Legge n. 449/97 e, nello specifico, sul comma 9 il quale prevedeva che “per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”. Il comma 21 della manovra bis prevede invece che a partire dal 1° gennaio 2012, e per coloro che da quella data matureranno i requisiti previsti per il pensionamento, la cessazione del servizio intervenga dalla data di inizio dell'anno scolastico ed accademico dell'anno successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento. Pertanto anche la decorrenza del trattamento di quiescenza sarà spostata alla medesima data (inizio anno scolastico dell'anno successivo rispetto a quello di maturazione del requisito previdenziale previsto).

La norma tenta di ricalcare - tenendo conto delle specificità del comparto scuola – lo slittamento della decorrenza del trattamento già introdotto per la generalità dei lavoratori pubblici e privati dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Occorre però rilevare che le specificità del comparto non producono un semplice differimento di 12 mesi del pensionamento ma generano in alcuni casi specifici ritardi ben maggiori. La finestra per tali lavoratori era infatti già differita all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Un lavoratore della scuola che avesse maturato i requisiti a marzo 2013 sarebbe quindi – con la normativa precedente - andato in pensione soltanto a settembre 2013 al fine di completare l'anno scolastico in corso. Con la nuova decorrenza introdotta dal .... (maturazione requisito *anno n* e decorrenza della pensione inizio anno accademico  $n+1/n+2$ , come da esempio riportato nella relazione tecnica allegata al Disegno di Legge di Conversione) andrebbe in pensione con l'inizio dell'anno accademico 2014/2015 (settembre 2014, settembre  $n+1$ ), con uno slittamento di 12 mesi rispetto alla decorrenza originariamente fissata ma di ben 18 mesi rispetto all'effettiva maturazione dei requisiti previdenziali per legge previsti (marzo 2013-settembre 2014). Mentre quindi per i lavoratori dipendenti lo slittamento introdotto dal D.L n.78/2010 è limitato a 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico (18 mesi per gli autonomi), per il personale del comparto scuola lo slittamento effettivo del pensionamento rispetto al momento di maturazione del requisito (e non quindi rispetto alla finestra originariamente prevista) può essere sensibilmente più ampio ma anche più basso in alcuni casi specifici (es. maturazione requisito dicembre 2012 e pensionamento effettivo a settembre 2013 – inizio anno scolastico  $n+1/n+2$ , 2013/2014 - con differimento di otto mesi rispetto alla maturazione del requisito) producendo così differenze importanti tra lavoratori dello stesso comparto.

Non viene ovviamente spostata soltanto la decorrenza del trattamento ma anche la cessazione dal servizio, evitando così di determinare situazioni di contemporanea assenza di retribuzione e prestazione previdenziale. La cessazione dal servizio – e quindi la cessazione del trattamento retributivo spettante – coinciderà con la decorrenza del trattamento previdenziale spettante, posposti entrambi all'inizio dell'anno scolastico o accademico dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

La relazione tecnica stima per il periodo 2012-2015 circa 17.000 lavoratori potenzialmente interessati per le seguenti economie (*in milioni di euro*):

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Minore spesa per pensioni</b>	100	415	476	490	532	548
<b>Minore spesa per buonuscita</b>	0	616	298	0	0	0
<b>Totale</b>	100	1.031	774	490	532	548

### **Differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto per il personale delle amministrazioni pubbliche**

La norma in esame interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale), recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". Dalla data di entrata in vigore della manovra-bis, quindi, interverranno le seguenti modifiche:

Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo - loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi (contro i sei originariamente previsti dalla norma modificata) dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo

d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Il differimento nella corresponsione del trattamento è quindi differito di sei mesi nei casi di pensionamento di vecchiaia e per raggiungimento di età massima di servizio (in tali casi non operava alcun differimento) e di 24 mesi (invece dei 6 originariamente previsti) nei casi di pensionamento anticipato (anzianità).

Tale differimento – per effetto del comma 5 dell'articolo 3 del D.L n. 79/97 così come modificato dalla manovra-bis – non trova applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Inoltre dal differimento *de quo* sono esclusi coloro i quali abbiano maturato i requisiti per la pensione alla data di entrata in vigore della manovra-bis e il personale del comparto scuola che maturerà i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Dal posticipo di sei mesi sono interessati dal 2012 circa 16.500 lavoratori gradualmente crescenti fino a 35.000 per un importo medio della liquidazione di 63.000 euro. I soggetti interessati dallo spostamento di ventiquattro mesi sono invece circa 19.000 dal 2012 e circa 21.000 nel 2014, per un importo medio della liquidazione di 60.000 euro tendenzialmente crescente.

Le economie complessivamente stimate dai tecnici che hanno approntato la relazione tecnica sono le seguenti (*in milioni di euro*):

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
330	1.065	723	307	598	0

## **Accorpamento Enti previdenziali**

L'art. 1 del DL 138/2011, modificato in fase di conversione in legge, disciplina "la revisione integrale della spesa pubblica" che prevede un futuro intervento sul sistema degli Enti di previdenza pubblica. Nel programma di razionalizzazione della spesa che il Ministro dell'Economia è chiamato a presentare al Parlamento entro novembre 2011 dovrà essere contemplato l'accorpamento degli Enti previdenziali. A differenza di quanto previsto per le Agenzie fiscali, per gli Enti di previdenza pubblica la norma è più esplicita in quanto, la conclusione del sopra descritto percorso programmatico, dovrà portare al loro accorpamento.

## **Osservazioni finali**

Per la UIL le norme contenute nella manovra correttiva non rispondono a criteri di equità e di sostegno alla crescita.

Si tratta di interventi per lo più di corto respiro che dimostrano l'assenza di una strategia complessiva di politica economica orientata allo sviluppo ed alla crescita del sistema paese. D'altra parte dal 13 agosto - giorno in cui fu emanato il decreto legge - l'impianto è stato modificato diverse volte a dimostrazione della confusione che ha costantemente caratterizzato l'iter del provvedimento definitivamente approvato solo lo scorso 14 settembre.

La strada ad esempio avviata nel decreto legge verso interventi più decisi di riduzione dei costi della politica è stata in breve tempo poi compiuta a ritroso perdendo molto dell'efficacia originaria e rinviando sostanzialmente gran parte delle decisioni in merito.

Tentennamenti ed esitazioni, passi avanti ed indietro hanno riguardato praticamente tutti i temi più importanti affrontati. Modifiche ai meccanismi di computo degli anni di lavoro ai fini del pensionamento di anzianità (sterilizzazione riscatto militare e

laurea) prima annunciate e poi frettolosamente ritirate, l'ulteriore anticipo dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato prima negato con decisione e poi invece ricomparso nel testo approvato, l'aumento dell'IVA più volte escluso da diversi esponenti di governo e poi all'ultimo inserito. Situazioni paradigmatiche della mancanza di disegno di lungo periodo che sappia coniugare il perseguimento del fondamentale obiettivo del pareggio di bilancio con la necessità di introdurre politiche strutturalmente orientate alla ripresa.

È opportuno perseguire entrambi gli obiettivi in quanto le entrate non possono essere esclusivamente alimentate dal prelievo fiscale ma, per essere davvero sostenibili e per evitare effetti regressivi e di stagnazione economica, vanno adeguatamente implementate da politiche di sostegno alla crescita della ricchezza prodotta.

Una crescita che non è però compatibile con gli interventi depressivi apportati e che sconteranno i loro effetti sui livelli generali di propensione al consumo, in particolar modo di lavoratori dipendenti e pensionati, impedendo così quella ripresa della domanda interna essenziale per la nostra economia.

C'è bisogno di un intervento di taglio selettivo, e non lineare, della spesa corrente. La linearità dei tagli non permette infatti una politica economica selettiva e che sappia distinguere tra spese superflue e spese invece per investimenti, determinanti per lo sviluppo.

Ancora una volta sono state quindi rinviate decisioni importanti richiedendo invece lo sforzo maggiore ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

In particolare è stata persa un'importante occasione per rilanciare l'economia attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. La Uil aveva chiesto da subito la riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti, i pensionati e le imprese, perché è questo l'unico modo per spingere il Paese alla crescita, ancora oggi a livelli bassissimi, favorendo i consumi.

In direzione opposta vanno invece i provvedimenti che portano ad un aumento della pressione fiscale proprio su queste categorie di soggetti, pressione che, già prima della manovra, aveva raggiunto livelli insostenibili.

Nel complesso gli interventi contenuti nella manovra di stabilizzazione dei conti pubblici si caratterizzano per il marcato “sbilanciamento” sul versante delle entrate - circa il 65% - piuttosto che su quello delle spese. Infatti, i mancati interventi sui costi della politica e più in generale sulle tante spese superflue che appesantiscono il bilancio dello Stato, unitamente ai mancati interventi sulle liberalizzazioni, a partire da quelli sulle professioni, hanno inevitabilmente finito per scaricare gran parte del peso della manovra sulle entrate.

Si è dovuto, così, ricorrere all'aumento di un punto percentuale dell'aliquota Iva ordinaria, che si ripercuoterà sui prezzi e sull'inflazione, andando ad incidere in particolare sui redditi più bassi e comportando un rallentamento dei consumi, della domanda interna e della produzione.

Quanto alla lotta evasione fiscale, le varie misure introdotte fanno per lo più affidamento ad effetti di deterrenza, piuttosto che ad un rafforzamento del sistema investigativo, che, da un lato, viene caricato di nuovi adempimenti e, dall'altro, ne vengono contratte le risorse umane e finanziarie per effetto del taglio delle spese ai ministeri, non essendo prevista nessuna deroga per le Agenzie fiscali. Un “affidamento” al quale si è già fatto ricorso ripetutamente in passato ma che, in una realtà nella quale la violazione degli obblighi fiscali continua a non essere percepita per la gravità degli effetti che determina, rischia di rendere il sistema ancor più squilibrato. E ciò perché a temere norme più di facciata che di sostanza saranno ancora i più sprovveduti e non chi “professionalmente” esercita l'attività parallela di evasore fiscale, che in mancanza di un aumento di controlli sul campo, troverà sempre il modo per continuare ad evadere. Si tratta dunque di misure che, seppur condivisibili in linea di principio in quanto finalizzate a porre un freno ai diffusi comportamenti elusivi ed evasivi, appaiono inadeguate e sono ben lungi dal

rappresentare una svolta significativa sul fronte del contrasto all'illegalità fiscale che, il Paese, specie in questo momento di difficoltà, si attendeva.

In linea con le richieste della Uil è invece l'aumento delle aliquote sulle rendite finanziarie che porta al superamento di un'incoerenza tutta italiana che vedeva il nostro Paese caratterizzato da una delle più alte tassazioni sui redditi da lavoro a fronte di una delle più basse sui redditi finanziari.

A questo atteso provvedimento dovranno, a nostro parere, seguire ulteriori interventi tesi in modo specifico ad inasprire la tassazione sulle mere speculazioni finanziarie.

Come pure riteniamo che anche in materia immobiliare vadano previsti interventi fiscali sugli incrementi di valore.

In questo scenario complesso, l'attesa riforma fiscale e assistenziale, che ha iniziato a muovere i primi passi alla Camera dei Deputati, costituisce oggi uno strumento imprescindibile per lo sviluppo e la crescita, che mai come in questo momento passa attraverso la riduzione dell'imposizione sui redditi da lavoro e sulle imprese.

Una rapida approvazione della riforma fiscale e assistenziale assume, dunque, carattere di priorità e di urgenza, nella consapevolezza che occorre sciogliere inevitabilmente l'intrecciato nodo delle coperture finanziarie, che vanno ridisegnate rispetto all'impianto previsto nel disegno di legge in discussione, ormai superato dalla misure introdotte con la manovra.

Risorse che, per la Uil, non dovranno passare per una compressione insostenibile dei livelli di assistenza o da riduzioni di elementi strutturali dell'Irpef come le detrazioni sul lavoro ovvero interventi sulle aliquote iva sui beni di prima necessità e di largo consumo, ma essere reperite nelle varie aree di privilegio e di illegalità fiscale che si sono stratificate ed incrementate nel corso degli anni a scapito dell'area della "ritenuta alla fonte", cui sono soggetti i redditi da lavoro, da pensione e assimilati.

Per quanto riguarda la materia previdenziale, la Uil è contraria all'accelerazione dell'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia per le donne del settore privato e

al differimento della finestra pensionistica dei lavoratori del settore scuola. Queste misure, infatti, rappresentano l'ennesimo intervento volto a fare cassa su un sistema previdenziale che ha invece ormai raggiunto la piena sostenibilità economica, come più volte certificato da UE e Governo.

Nel caso del differimento della corresponsione del TFS il ritardato pagamento delle indennità di buonuscita provocherà innegabili difficoltà per il lavoratore pubblico che, alla cessazione dal servizio, potrebbe trovarsi nella necessità di disporre di tale somma - sulla quale peraltro fino ad ora aveva contato – senza tra l'altro vedersi riconosciuti gli interessi per il ritardato pagamento.

Infine, per quanto riguarda l'accorpamento degli Enti previdenziali, nel rilevare il riferimento estremamente generico agli obiettivi fissati, riteniamo inadeguato il metodo seguito. Per la UIL, infatti, qualsiasi intervento sugli istituti di previdenza non può partire dalla sola ed unica idea di fare cassa ma deve invece innanzitutto perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni fornite agli iscritti. Questa deve essere la strada maestra da seguire mentre l'inserimento del tema in un articolo riferito alla complessiva ristrutturazione della spesa lascia intravedere una priorità eccessivamente sbilanciata su altri obiettivi rispetto a quelli di efficienza ed efficacia.